

tradurre tutte le notizie che non venivano redatte dai giornalisti del quotidiano;

la creazione di *Egunkaria* fu resa possibile, come comunemente avviene in questa regione d'Europa, grazie al contributo di migliaia di persone che rivendicavano il diritto di comunicare in quella che viene definita come la più antica lingua d'Europa, ricevendo aiuti anche dal governo regionale, a testimonianza del rispetto e della considerazione di cui la testata giornalistica gode presso la società civile e le autorità locali; lo stesso Partito nazionalista basco ha definito l'iniziativa del giudice Juan del Olmo « un attacco alla libertà di stampa e alla società basca »;

il Parlamento europeo, in una risoluzione approvata il 17 maggio 2001 a Strasburgo, ammonisce tutti gli Stati a rispettare e difendere il diritto di ciascuno alla libertà di opinione ed espressione; in particolare, ricordando la Carta dei diritti fondamentali firmata e proclamata dai Presidenti del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché la risoluzione del 16 marzo 2000 sui diritti umani internazionali e sulla politica dell'Unione europea in materia di diritti umani (1999), viste le risoluzioni adottate dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo nella sua 57<sup>a</sup> seduta sul diritto alla libertà di opinione e di espressione, sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario, nonché sulla detenzione arbitraria e sulle esecuzioni arbitrarie, il Parlamento Europeo richiama tutti gli Stati membri dell'Unione a garantire la libertà di informazione ed espressione e a rispettare le specificità storiche, culturali o geografiche;

sempre nella stessa risoluzione, il Parlamento Europeo chiede ai governi degli Stati interessati di vegliare a che i giornalisti detenuti possano beneficiare di un processo equo sulla base di indagini approfondite ed imparziali, conformemente alle norme internazionali, e insiste di conseguenza affinché tali processi siano pubblici e sia autorizzata la presenza di osservatori internazionali, sia all'inizio del

processo che nel corso dell'intero svolgimento della procedura —:

se non ritenga opportuno intervenire presso le adeguate sedi diplomatiche per rappresentare al Governo spagnolo l'esigenza di dare piena attuazione alla risoluzione del Parlamento Europeo del 17 maggio 2001 che tutela la libertà di opinione e di espressione. (4-05532)

\* \* \*

#### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazione a risposta immediata:*

MAZZONI e ANNA MARIA LEONE. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la legge 9 aprile 2002, n. 55, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale », ha disciplinato la procedura di concessione dell'autorizzazione all'installazione e messa in esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 megawatt, attribuendo la decisione finale e sostanziale al ministero delle attività produttive, previo parere consultivo degli enti locali interessati;

la stessa norma prevede che l'esito positivo della VIA (valutazione d'impatto ambientale) costituisca parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio;

la natura e le caratteristiche di tali impianti, spesso ad alto impatto ambientale, impongono grande cautela nell'individuazione della localizzazione;

spesso, come nel caso di Flumeri, comune della provincia di Avellino, e Paduli, comune della provincia di Benevento, le aree individuate per l'installazione di

tali impianti sono aree economicamente sostenute dall'agricoltura e dal turismo ambientale —:

se, nell'esame della richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti nei comuni di Flumeri e Paduli, non si ritenga opportuno valutare attentamente i pareri espressi dagli enti locali competenti e se, nel concordare o nel dissentire, non ritenga, altresì, necessario fornire adeguate motivazioni alle comunità direttamente interessate, così da evitare che una scarsità di informazioni provochi un disagio sociale difficilmente recuperabile.

(3-01982)

\* \* \*

#### BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VII Commissione:

COLASIO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

tra il comune di Pergola e l'università degli studi di Padova è stata sottoscritta una convenzione finalizzata allo studio dei Bronzi di Cartoceto (I sec. d.C.);

il professor Lorenzo Braccesi dell'università di Padova ha invitato il soprintendente archeologo delle Marche — dottor Giuliano De Marinis — a prendere parte alle attività previste dalla convenzione;

il soprintendente ha ritenuto opportuno rifiutare tale invito non essendo, a suo avviso, la convenzione suddetta rispettosa di precedenti accordi intercorsi tra gli enti locali, oltre che delle competenze scientifiche degli studiosi marchigiani, scavalcata dall'università veneta;

la mancata adesione della soprintendenza archeologica alla convenzione ha determinato, per volere dello stesso co-

mune di Pergola, la ricusazione del professor Braccesi e il congelamento di tutta l'iniziativa;

l'interrogante è consapevole che una proficua politica di tutela dei beni culturali non debba prescindere dalla correttezza istituzionale tra gli enti ad essa preposti e che le università marchigiane non difettino certo di profili altamente competenti sul piano scientifico;

l'interrogante ritiene peraltro che:

il criterio dell'appartenenza territoriale per la definizione di competenze scientifiche finalizzate allo studio dei beni culturali sia da evitare in quanto altamente penalizzante per lo stesso progredire della ricerca;

analogamente, l'assunzione dell'esclusività territoriale o un'impostazione delle ricerche strettamente localistica quale criterio operativo per le soprintendenze rischierebbe di bloccare irrimediabilmente lo sviluppo delle conoscenze scientifiche;

per i suddetti motivi, alla comunità scientifica in quanto tale non dovrebbe essere preclusa la possibilità di operare in contesti territoriali e culturali diversi dai propri, pur senza nulla togliere alla professionalità delle competenze ivi operanti —:

se non ritenga il Ministro che, nascendo la conflittualità descritta in premessa non certo da un intento lesivo nei confronti dell'autonomia scientifica delle università marchigiane, quanto da un *deficit* di comunicazione tra gli enti coinvolti, non sia opportuno intervenire per richiamare il soprintendente al rispetto dei suoi obblighi istituzionali, che, ad avviso dell'interrogante, non gli consentono di interferire con giudizi di merito sull'operato delle università, nonché per ricreare le condizioni di una fattiva collaborazione tra il comune di Pergola, la provincia di Pesaro, la soprintendenza ai beni archeologici delle Marche e l'università degli studi di Padova, allo scopo di instaurare un proficuo rapporto che sicuramente po-